

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO**

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria per il reato di aborto clandestino

*Presentata il 15 marzo 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 maggio 1978, n. 194, consente alle donne di interrompere volontariamente la propria gravidanza presso gli ospedali entro la dodicesima settimana di gestazione.

Tuttavia, secondo i dati del Ministero della salute, il 69,9 per cento dei ginecologi e il 47 per cento degli anestesisti e del personale paramedico si dichiara obiettore di coscienza e quindi si avvale della facoltà di rifiutarsi di eseguire interventi di interruzione della gravidanza (IVG).

Questo dato è ancora più alto se consideriamo singolarmente alcune regioni arrivando a una percentuale superiore al 90 per cento dei ginecologi in Lazio e in Molise, superiore all'80 per cento in altre regioni e addirittura pari al 100 per cento in Basilicata.

Tale situazione comporta una grande difficoltà nell'esercizio del diritto della donna a interrompere volontariamente la propria gravidanza: le liste di attesa per questo tipo di intervento sono, infatti, molto lunghe, rendendo così difficile il rispetto del termine di dodici settimane previsto dalla legge n. 194 del 1978.

Alcuni ospedali, come ad esempio il policlinico Umberto I di Roma, avevano addirittura sospeso temporaneamente la prenotazione degli IVG a seguito del pensionamento degli ultimi medici disposti a eseguirli e molte donne sono costrette a recarsi in altre regioni per sottoporsi a IVG.

Dalla relazione pubblicata recentemente dal Ministero della salute, il numero di aborti clandestini in Italia è

stimato in 20.000 casi l'anno, mentre l'Istituto nazionale di statistica stima in 75.000 il numero di aborti spontanei annui in Italia dei quali, però, circa un terzo è riconducibile a interventi compiuti dalle stesse donne o effettuati da operatori clandestini.

Se i ceti più abbienti possono permettersi di andare all'estero o in cliniche private, chi ha un reddito non sufficientemente elevato deve affidarsi a metodi non professionali, come pillole acquistate su *internet* o interventi effettuati in casa o da parte di « mammane ».

Se è vero che il 90 per cento degli aborti clandestini in Italia ha successo, il restante 10 per cento è costituito da casi nei quali la gestante subisce danni seri alla propria salute che, spesso, portano anche al decesso dovuto a setticemia: l'intervento eseguito in ambienti non sterili o per complicanze dovute all'assunzione di farmaci abortivi acquisiti clandestinamente via *internet*.

Considerate le difficoltà di applicazione della legge n. 194 del 1978, come rilevato, risulta evidente la difficoltà che incontra la donna che decide di avvalersi del diritto all'IVG.

È bene ricordare che l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per la non completa attuazione della legge n. 194 del 1978 e che l'obiezione di coscienza continua a ostacolare l'applicazione della legge stessa costringendo le donne all'aborto clandestino.

A tutto ciò si aggiunge quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, nel quale molti reati puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda sono stati considerati meri illeciti amministrativi. Infatti, l'articolo 1, prevede che « Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda ». Tra queste violazioni rientra anche l'aborto clandestino, previsto ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 194 del 1978, che prevedeva una multa fino a

51 euro per la donna che si sottoponeva all'interruzione di gravidanza clandestina.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 le donne che abortiscono clandestinamente entro novanta giorni dalla gestazione sono condannate al pagamento di una multa da un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000 euro.

È bene far notare come lo stesso decreto preveda la cancellazione del reato penale per chi abortisce oltre novanta giorni dalla gestazione, in contrapposizione con il citato articolo 19 della legge n. 194 del 1978 che consentiva alle donne di andare in ospedale in caso di complicazioni *post IVG* e anche di denunciare chi praticava aborti fuori dalla struttura pubblica.

L'inasprimento delle pene per le donne che ricorrono all'IVG previste dal decreto legislativo n. 8 del 2016, da un lato, e la depenalizzazione in materia di aborti dopo la dodicesima settimana di gestazione dall'altro, fanno emergere chiaramente le difficoltà oggettive dell'applicazione della legge n. 194 del 1978 poiché, a causa dell'alto numero di medici obiettori, non può essere garantito il rispetto dei tempi (dodici settimane) previsti dalla legge stessa per l'IVG.

Inoltre, non è certamente con la depenalizzazione del reato e con l'inasprimento delle pene per le donne che ricorrono all'aborto clandestino che si potranno ridurre le interruzioni di gravidanza, ma aumenteranno solo le donne che non potranno recarsi negli ospedali pubblici in caso di complicazioni dovute ad aborti clandestini – ancora oggi largamente diffusi nel nostro Paese – proprio a causa delle elevate sanzioni applicate per tale reato.

Con il decreto legislativo n. 8 del 2016, possiamo affermare che il Governo intende punire la donna che ha preso una difficile e definitiva decisione di interrompere la gravidanza, con gravi ripercussioni che andranno ad aumentare il già ampio mercato *on line* dei farmaci abortivi che non prevedono né controlli medici né supporto psicologico, mettendo a rischio la vita stessa delle donne.

Nulla invece è stato fatto al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione mediante corsi di educazione all'affettività nelle scuole, né di agevolare l'uso della pillola RU486 (cosiddetta pillola del giorno dopo), permanendo le difficoltà della sua prescrizione da parte dei medici e le lungaggini delle procedure volte al rilascio

della certificazione concernente lo stato accertato di gravidanza che consente di ricorrere all'IVG in tempi ragionevoli e comunque entro dodici settimane della gestazione.

Per tali motivi è necessario che dalla depenalizzazione delle sanzioni prevista dal decreto legislativo n. 8 del 2016 sia escluso il reato di aborto clandestino.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione del reato previsto dall'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, per il quale alla donna che si sottoponga a interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle prescritte modalità, ai sensi del medesimo articolo 19, secondo comma, della legge n. 194 del 1978, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51 ».

